

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

— Articolo Unico —

Per esecutare l'azione penale per i reati previsti dall' art. 29. dell' Editto del 26. Marzo 1848. il pubblico Ministero non è tenuto ad esibire la richiesta menzionata nel terzo comma dell' art. 36. di detto Editto.

È abrogato in quanto a cotali reati, il Disposto dall' art. 54. del medesimo Editto e sarà agli stessi applicabile il prescritto dall' art. 59.

il 16. di Dicembre 1851.

[Signature]

[Signature]

Signori Deputati

È dubitato se per esercitare l'azione penale per i reati previsti dall'art. 25. dell'Editto della 26. Marzo 1848. il pubblico Ministero sia tenuto ad esibire la richiesta menzionata nel terzo alinea dell'articolo 36. dello stesso Editto, la qual cosa sarebbe non conforme alla sua Dignità e contraria al vero spirito della legge.

Per altra parte la forma dei giudizi in materia di stampa prescritta dall'articolo 34. è da molti anni riveduta meno adatta alla natura dei suddetti reati; e questa opinione ha un giusto appoggio nell'Editto medesimo, in quanto che la cognizione delle cause per ingiurie personali, per mezzo della stampa è da esso lasciata ai Tribunali ordinari; i più atti senza dubbio a discernere se un'espressione meno conveniente assume il carattere di una vera offesa criminosa.

Importa quindi di risolvere il premesso dubbio, e far ad un tempo cessare totale incongruenza.

A questo duplice scopo tende unicamente il progetto di legge che in esecuzione del Regio decreto della 14.

di questo mese ho l'onore di presentare
alla Camera.

Io spero, o Signori, che lo approverete
nell'interesse medesimo di quella preziosa
istituzione, la quale è la base della
libertà, che spontaneamente concesse a
questa nostra felice patria dal
Magnanimo Re Carlo Alberto, le
sono garantite dalla lealtà dell'ottimo
suo Successore, e dal senso della
Nazione; poiché voi siete per certo
persuasi che, onde la libertà della
stampa possa produrre salutarissimi
effetti, fa d'uopo che nessuna delle
disposizioni repressive dirette a frenare
gli abusi, rimanga mai impotente
ed illusoria.

N. 102

Progetto di legge

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 17 10^{bre} 1891

Modificazioni alla legge sulle stranieri
del 26 Marzo 1868.